



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : **Personale, Informatica, Protocollo,
Attività Produttive, Commercio e
Agricoltura**

Responsabile: **Farris Filippo**

DETERMINAZIONE N. **316**

in data **20/03/2023**

OGGETTO:

Affidamento del servizio di effettuazione di analisi e visite mediche per un numero massimo di 20 soggetti, correlate all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008. Determinazione a contrarre. CIG ZB43A56F56

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- l'articolo 41, ai sensi del quale vanno ricomprese nella sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente:
 - la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alle mansioni specifiche di competenza;
 - la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla normativa, viene stabilita, di norma, una volta l'anno; tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
 - la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

richiamata la determinazione n.1404 del 28/11/2022 con la quale è stato affidato alla ditta Ser.san S.r.l. il servizio relativo alla sorveglianza sanitaria ricomprendente le mansioni di medico del lavoro per il triennio 2023/2025;

vista la nota con la quale il medico del lavoro competente ha trasmesso l'attuale protocollo sanitario cui sottoporre tutto il personale dipendente in base al profilo professionale di appartenenza;

dato atto che costituisce presupposto in ordine all'esecuzione delle citate visite mediche da parte dell'Amministrazione, l'effettuazione delle analisi e degli accertamenti medici indicati nel citato protocollo formulato dal medico competente;

considerato che in data 31/12/2022 è cessato l'affidamento relativo all'effettuazione di analisi e visite mediche disposto con determinazione n.858 del 31/08/2020;

rilevato che la mancata approvazione del bilancio di previsione finanziario nei termini e quindi la gestione in esercizio provvisorio, rende possibile, ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000, impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- tassativamente regolate dalla legge;
- non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei rela-

tivi contratti;

considerato che nelle more dell'approvazione del bilancio 2023/2025 e del conseguente possibile esperimento di una procedura di gara avente orizzonte almeno triennale, risulta improcrastinabile procedere all'individuazione di un operatore economico a cui affidare l'esecuzione degli accertamenti sanitari finalizzati all'espletamento della sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista dal decreto legislativo n.81/2008;

rilevato che nel periodo Aprile 2023 – Giugno 2023 dovranno essere sottoposti a visita medica almeno 20 dipendenti suddivisi tra nuovi soggetti da assumere e lavoratori cui verrà a scadenza il certificato di idoneità alla mansione;

ritenuto pertanto necessario provvedere ad affidare ad un operatore economico l'espletamento delle analisi e dei controlli in capo ad un numero massimo di 20 soggetti ai fini della successiva esecuzione delle visite mediche previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008 sopra richiamato da parte del medico competente;

visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare:

- l'articolo 30, a norma del quale, tra l'altro:
 - l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice;
- l'articolo 32, a norma del quale, tra l'altro:
 - le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
 - prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
 - la selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente Codice;
- l'articolo 36, a norma del quale, tra l'altro:
 - l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;
- fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'articolo 50, a norma del quale per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;

in merito si evidenzia che l'articolo 36, comma 1, ultimo capoverso prevede che le stazioni appaltanti possano, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50 nei contratti sotto soglia; ne discende che l'inserimento delle suddette clausole sociali nei contratti sotto soglia costituisce una facoltà e non un obbligo per le stazioni appaltanti;

viste le linee guida n.4 approvate dall'ANAC con delibera n.1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo n.56/2017 con delibera n.206 del 01/03/2018 e n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno 2019 n.55, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici ed in particolare il punto 4.2.4 il quale stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per

l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo1, comma 52, legge n.190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso;

atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni rilevano:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999 e art.1, comma 449, legge n.296/2006);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di importo superiore a 5.000 euro ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R.n.207/2010 o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art.1, comma 450, legge n. 296/2006);

atteso che ai fini dell'individuazione dei prezzi a cui aggiudicare la fornitura di cui trattasi è possibile fare riferimento agli importi di cui alla Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed.4 lotto 5 scaduta in data 01/09/2022, come appresso riepilogati:

Tabella 1		
Numero	Tipologia esame/visita da eseguire	Prezzo base
1	Emocromo	€ 4,50
2	Glicemia	€ 1,8
3	Creatinina	€ 1,8
4	Sgot	€ 1,8
5	Sgpt	€ 1,8
6	Gamma gt	€ 1,8
7	Elettroforesi proteica	€ 8,10
8	Esame urine	€ 1,8
9	Visita oculistica	€ 42,75
10	Spirometria	€ 17,10
11	Elettrocardiogramma	€ 15,75
12	Controllo funzione visiva con Ergovision Visita ergoftalmologica	€ 15,75

13	Audiometria	€ 18,00
14	Audit C	///
15	Drug Test	€ 18,90
16	Accertamenti alcolimetrici	€ 18,90

atteso che, sulla base delle tariffe sopra indicate, del protocollo approvato dal medico competente e dei quantitativi di visite ed analisi necessitati, è possibile stimare il prezzo massimo per l'esecuzione delle prestazioni in capo a venti soggetti, differenziate in base al profilo professionale di inquadramento, pari a complessivi € 1659,15 (euro milleseicentocinquantanove/15) esenti IVA come appresso riepilogato:

Tabella 2				
Profilo professionale	Numero esame/visita da eseguire (da tabella 1)	N. Unità da sottoporre a visita/esame	Costo unitario per tipologia dipendente	Totale costo
Impiegati e assimilati	(dal numero 1 al numero 9 – numero 12)	15	81,9	1228,5
Addetti polizia locale e assimilati	(dal numero 1 al numero 8 – numeri 10-11-15-16)	3	94,05	282,15
Operai e assimilati	(dal numero 1 al numero 8 – numeri 10-11-13-14)	2	74,25	148,5
Totali		20		
Totale generale				1659,15

considerato che per esigenze di tempestività e celerità del procedimento è stato richiesto alla Sersan S.r.l. con sede in Via Milano, 8 Cagliari, P.Iva 03464780927 la disponibilità all'effettuazione delle prestazioni necessitate, la quale ha acconsentito sulla base dei prezzi Consip riportati nella tabella 1;

dato atto che la predetta società non ha mai eseguito per l'Ente gli accertamenti di cui trattasi;

ritenuto pertanto di poter procedere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione, all'acquisizione della fornitura in parola mediante affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla ditta Sersan S.r.l. con sede in Via Milano, 8 Cagliari, P.Iva 03464780927;

visto l'articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

dato atto che, ai sensi del citato articolo 192 del decreto legislativo n.267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008,

- mediante l'esecuzione delle visite e delle analisi propedeutiche alla stessa;
- il contratto ha ad oggetto l'affidamento delle sopra richiamate visite ed analisi in capo a un numero massimo di 15 dipendenti;
 - le clausole essenziali del contratto, ovvero gli obblighi delle parti, sono indicate nella scheda allegata;
 - il contraente fornitore è individuato in applicazione dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;

dato atto che relativamente all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n.50/2016, l'Ufficio ha provveduto ad acquisire con riferimento alla ditta Sersan S.r.l., in base a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle suddette linee Guida ANAC in relazione a forniture di importi fino a 5.000,00 euro:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC INAIL_35882649 valevole sino al 05/04/2023), da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- il casellario delle annotazioni sul portale dell'ANAC da cui non si evincono cause ostative all'affidamento;
- la dichiarazione resa dal fornitore in merito all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;
- in merito all'affidamento della fornitura in oggetto in data 13/03/2023 è stato ottenuto il CIG n.ZB43A56F56;

richiamato integralmente il sopracitato articolo 163, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000;

visti:

- l'articolo 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 13/12/2022 con il quale è stato differito al 31/03/2023 il termine per la deliberazione del bilancio 2023/2025 degli enti locali, autorizzando i medesimi enti all'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 il quale dispone che “se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

dato atto che per la gestione dei dodicesimi in regime di esercizio provvisorio, il punto 8 del principio applicato 4/2 del nuovo ordinamento contabile fa riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato, per l'esercizio

cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, nello specifico agli stanziamenti di competenza 2023 del bilancio pluriennale 2022-2024;

visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.42/2009;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e constatato che gli stanziamenti sussistenti sul capitolo di spesa n.310 annualità 2023 risultano sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto e risulta rispettato il tetto dei tre dodicesimi delle risorse impegnabili sul programma di bilancio di riferimento;

attestata in capo ai sottoscritti firmatari del presente provvedimento l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013, rispetto alla definizione del procedimento in oggetto; attestata altresì la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 - bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare quanto esposto in premessa e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale della presente;
2. di affidare ex articolo 36, comma 2, lettera del D.Lgs.50/2016 alla ditta Sersan S.r.l. con sede in Via Milano, 8 Cagliari, P.Iva 03464780927 il servizio di cui al codice identificativo di gara n.ZB43A56F56 avente ad oggetto l'espletamento delle analisi di laboratorio e dei controlli medici in capo ad un numero massimo di 20 soggetti sulla base del protocollo di sorveglianza sanitaria attualmente in vigore, per un costo complessivo pari a ad euro 1.659,15 esenti iva, come appresso esplicitato:

Profilo professionale	Numero esame/visita da eseguire (da tabella 1)	N. Unità da sottoporre a visita/esame	Costo unitario per tipologia dipendente	Totale costo
Impiegati e assimilati	(dal numero 1 al numero 9 – numero 12)	15	81,9	1228,5
Addetti polizia locale e assimilati	(dal numero 1 al numero 8 – numeri 10-11-15-16)	3	94,05	282,15
Operai e assimilati	(dal numero 1 al numero 8 – numeri 10-11-13-14)	2	74,25	148,5
Totali		20		
Totale generale				1659,15

3. di garantire la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in oggetto, pari nel massimo a complessivi euro 1.659,15 esenti iva, impegnando il medesimo importo, in favore della ditta affidataria, sul capitolo di spesa n.310 annualità 2023 del bilancio 2022/2024;
4. di dare atto che l'impegno di cui al punto precedente rispetta il limite di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n.267/2000 collocandosi entro il tetto dei tre dodicesimi delle

risorse impegnabili sul programma di riferimento del bilancio 2022/2024, annualità 2023;

5. di approvare il capitolato tecnico disciplinante l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di subordinare il pagamento dei corrispettivi correlati all'esecuzione della fornitura in oggetto al rispetto del disposto di cui all'articolo 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione derivante dal presente atto avrà scadenza entro l'anno 2023;
8. di individuare nel dott. Filippo Farris il responsabile del procedimento in oggetto ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

L'Istruttore
Alessandro Scano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.Filippo Farris



COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 316 del 20.03.2023

Oggetto: Affidamento del servizio di effettuazione di analisi e visite mediche per un numero massimo di 20 soggetti, correlate all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008. Determinazione a contrarre. CIG ZB43A56F56

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2023	310	0	D00316	1	Affidamento del servizio di effettuazione di analisi e visite mediche per un numero massimo di 20 soggetti, correlate all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008. Determinazione a c	0	1.659,15

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 21.03.2023

L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU

(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)

VIA SCIPIONE N.1 – 09028

SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLE ANALISI E DEGLI ESAMI MEDICI IN CAPO AL PERSONALE DIPENDENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 41, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008.

CIG ZB43A56F56

SCHEDA TECNICA

Art. 1 – Premessa

L'Amministrazione intende procedere all'affidamento del servizio di esecuzione, per un numero massimo di 20 dipendenti, delle analisi e delle visite mediche finalizzate all'espletamento in capo al personale dipendente della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n.81/2008.

Art. 2 – Durata dell'appalto

Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite entro l'anno 2023.

Art. 3 – Oggetto dell'affidamento

Il servizio avrà ad oggetto l'esecuzione in capo al personale dipendente interessato, differenziato per profilo professionale di appartenenza, delle seguenti analisi e visite mediche, tenuto conto dei protocolli predisposti dal medico competente dell'Ente:

Tipologia esame/visita da eseguire	Assoggettamento all'esame/visita per categoria/profilo di personale			Quantitativo massimo visite e/o esami
	Impiegati e assimilati	Addetti polizia locale	Operai e assimilati	2023
Prelievo venoso	SI	SI	SI	20
Emocromo	SI	SI	SI	20
Glicemia	SI	SI	SI	20
Creatinina	SI	SI	SI	20
Sgot	SI	SI	SI	20
Sgpt	SI	SI	SI	20
Gamma gt	SI	SI	SI	20
Elettroforesi proteica	SI	SI	SI	20
Esame urine	SI	SI	SI	20
Visita oculistica	SI	SI	SI	15
Controllo funzione visiva con Ergovision	SI	---	---	15
Spirometria	---	SI	SI	5
Elettrocardiogramma	---	SI	SI	5
Drug Test e accertamenti		SI	---	3

alcolimetrici				
Audiometria	---	---	SI	2

Per sopravvenute esigenze indipendenti dall'Amministrazione il numero effettivo di prestazioni da eseguire potrà essere inferiore a quanto indicato nella suddetta tabella, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa pretendere alcun sovrapprezzo o ristoro per l'avvenuta esecuzione di un numero inferiore di prestazioni rispetto a quelle preventivate.

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione

L'affidamento del servizio in oggetto è disposto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b) del D.lgs n.50/2016 e sulla base dei prezzi indicati nell'articolo 5;

Art. 5 – Tariffe e importo complessivo dell'affidamento

Gli importi a base dell'affidamento, esenti IVA, sono i seguenti:

Tabella 1		
Numero	Tipologia esame/visita da eseguire	Prezzo base
1	Emocromo	€ 4,50
2	Glicemia	€ 1,8
3	Creatinina	€ 1,8
4	Sgot	€ 1,8
5	Sgpt	€ 1,8
6	Gamma gt	€ 1,8
7	Elettroforesi proteica	€ 8,10
8	Esame urine	€ 1,8
9	Visita oculistica	€ 42,75
10	Spirometria	€ 17,10
11	Elettrocardiogramma	€ 15,75
12	Controllo funzione visiva con Ergovision Visita ergoftalmologica	€ 15,75
13	Audiometria	€ 18,00
14	Audit C	///
15	Drug Test	€ 18,90
16	Accertamenti alcolimetrici	€ 18,90

Sulla base degli importi sopra indicati, tenuto conto delle quantità di esami e visite che si prevedono di effettuare nel periodo oggetto di affidamento, l'importo complessivo dell'appalto è determinato come appresso specificato:

Tabella 2				
Profilo professionale	Numero esame/visita da eseguire (da tabella 1)	N. Unità da sottoporre a visita/esame	Costo unitario per tipologia dipendente	Totale costo
Impiegati e assimilati	(dal numero 1 al numero 9 – numero 12)	15	81,9	1228,5
Addetti polizia locale e assimilati	(dal numero 1 al numero 8 – numeri 10-11-15-16)	3	94,05	282,15
Operai e assimilati	(dal numero 1 al numero 8 – numeri 10-11-13-14)	2	74,25	148,5
Totali		20		
Totale generale				1659,15

Art.6 – Obblighi in capo all'affidatario

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla singole richieste effettuate dall'Amministrazione; le richieste verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'appaltatore.

Il numero dei dipendenti da sottoporre a visita o ad analisi verrà comunicato dall'Amministrazione e potrà essere ricompreso, a discrezione di quest'ultima, tra una e quindici unità per volta.

Le prestazioni dovranno essere garantite nei giorni da lunedì a venerdì, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 7:30/8:00 e le ore 10:00/10:30.

Tutte le prestazioni richieste dovranno essere garantite in capo a ciascun dipendente nell'ambito di un unico accesso e nella medesima struttura; è ammesso il ricorso a più strutture unicamente nelle ipotesi in cui queste non siano distanti l'una dall'altra più di 200 metri o, se a distanza superiore, nell'ipotesi in cui l'appaltatore assuma l'obbligo di trasporto dei dipendenti da una struttura all'altra, fatto salvo l'obbligo di eseguire tutte le analisi e visite nell'arco della medesima giornata e all'interno delle suddette fasce orarie.

Di ogni visita, esame e analisi dovrà essere redatto idoneo referto in duplice copia; i referti dovranno essere consegnati, anche telematicamente, all'Amministrazione, presso la sede di quest'ultima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione delle visite, degli esami e delle analisi medesime, a cura e spese del soggetto aggiudicatario.

Il materiale per l'esecuzione delle visite, degli esami e delle analisi è ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, ivi compreso il contenitore sterile per la raccolta delle urine che dovrà essere fornito per tempo all'Amministrazione presso la sede di quest'ultima, e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Art.7 – Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nell'articolo 7 del presente, per l'esecuzione delle prestazioni e degli adempimenti nel medesimo articolo definiti, è

prevista una penale di euro 30,00 che il soggetto appaltatore dovrà corrispondere all'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da quest'ultima; nel caso di corrispettivi pendenti in favore dell'appaltatore per i servizi già resi l'importo della suddetta penale verrà detratto dall'Amministrazione in sede di liquidazione e/o di emissione del correlato certificato di pagamento.

Art. 8 – Pagamenti, fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento dei corrispettivi dovuto al soggetto appaltatore sarà disposto mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle singole fatture elettroniche, previa avvenuta verifica della rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate, nonché previa verifica, dalla visura del DURC online, della regolarità del soggetto appaltatore nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ex legge.

Entro 30 giorni dall'affidamento il soggetto appaltatore comunica all'Amministrazione, per mezzo del proprio rappresentante legale e con le modalità previste dal D.P.R. n.445/2000, gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento delle spettanze, nonché i dati relativi alle persone legittimate ad operarvi, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualunque modifica successiva ai dati trasmessi, comunque entro 7 giorni dalle avvenute modifiche.

La fatturazione dovrà essere disposta al termine di ogni sessione di visite/analisi sulla base di quanto indicato nel certificato di pagamento che verrà emesso dall'Amministrazione e trasmesso al soggetto appaltatore;

Ai fini della fatturazione elettronica il codice identificativo dell'Ufficio è il seguente: 80A4NQ

Art.9 – Patto di integrità e Codice di comportamento

L'affidatario si impegna ad accettare, sottoscrivere ed osservare, pena la risoluzione del contratto, le disposizioni di cui al patto di integrità approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n.192 del 13/12/2016 consultabile all'indirizzo <https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2022/05/patto-di-integrita.pdf>, nonché di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sestu, per le parti applicabili, approvato con delibera di Giunta n.220 del 20/12/2013, consultabile al seguente indirizzo web: <https://www.comune.sestu.ca.it/wp-content/uploads/2020/01/Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Sestu.pdf>;

Art.10 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato trovano applicazione, se ed in quanto compatibili, le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il Responsabile del Servizio

dott.Filippo Farris